

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E TABELLA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

(Approvato dal Consiglio d'Istituto del 26 novembre 2025)

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

FINALITA' DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

- Ripristinare la cultura del rispetto.
- Restituire serenità al contesto lavorativo del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti.
- Rafforzare la corresponsabilità educativa tra scuola, famiglia e territorio.
- Rimettere al centro il principio della responsabilità.

CRITERI DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

- Nell'irrogare una sanzione devono essere considerati l'età degli studenti, l'entità della infrazione, le finalità della scuola, il contesto socio-economico e culturale.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessun alunno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione e ispirate al principio della riparazione del danno.
- Tutte le infrazioni indicate nella "Tabella dei provvedimenti disciplinari" comportano l'annotazione sul Registro elettronico, ad eccezione di quelle in cui è previsto il solo "Richiamo verbale".
- La coesistenza di più infrazioni può comportare l'applicazione del provvedimento disciplinare più gravoso.
- Nel caso di mancanze non immediatamente riconducibili alla fattispecie di cui alla presente tabella, si procede, ai fini dell'inquadramento del fatto, secondo il criterio dell'affinità.
- Nei casi non espressamente previsti, qualora la gravità o la reiterazione dei comportamenti lo rendano necessario, il Consiglio di classe valuta l'esclusione del gruppo classe e/o dei singoli studenti/studentesse, dalla partecipazione a uscite didattiche, viaggi d'istruzione, eventi, fatta eccezione per quelli che devono essere necessariamente garantiti dalla normativa (es. partecipazione ad attività di Formazione Scuola Lavoro).
- Nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l'incolumità dell'intera comunità scolastica, nelle more del procedimento disciplinare comunque attivato secondo la procedura ordinaria, il D.S. può disporre sin da subito l'allontanamento dello studente informando tempestivamente i genitori; tale provvedimento sarà poi sottoposto all'approvazione degli Organi Collegiali competenti nel rispetto delle garanzie dello studente coinvolto.

Tipologia delle sanzioni disciplinari

In base alla gravità e alla reiterazione del comportamento, le sanzioni possono consistere in:

- a) **ammonizione verbale** da parte del docente o del Dirigente scolastico;
- b) **annotazione sul Registro elettronico** e comunicazione alla famiglia;
- c) **attività di utilità sociale** o scolastica all'interno dell'Istituto;
- d) **allontanamento dalle lezioni**, fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe. Esso intende favorire la partecipazione a percorsi di educazione civica e laboratori di riflessione sul comportamento. L'allontanamento dalle lezioni può essere comminato dal Consiglio di classe secondo due criteri: fino a 2 giorni le attività di recupero sono gestite direttamente dalla scuola tramite docenti incaricati di realizzare attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; da 3 a 15 giorni le attività di recupero possono svolgersi presso strutture ospitanti (enti, associazioni, Enti del Terzo settore individuate dall'USR tramite appositi elenchi) con le quali la scuola ha stipulato una convenzione.

e) **allontanamento dalla Comunità scolastica**, superiore a 15 giorni, riservata ai casi più gravi. Esso può comportare anche l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato. Questo provvedimento è disposto dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Consiglio di classe, nei casi in cui:

- siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
- in presenza di atti violenti o aggressivi nei confronti del personale scolastico e degli studenti. Caso per caso, va valutato e costruito "un percorso di recupero educativo mirato a l'inclusione, a la responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, ne la comunità scolastica", coinvolgendo, ove necessario, anche i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

In assenza di "strutture ospitanti" idonee e/o disponibili le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica. Ne deriva che gli studenti sanzionati disciplinarmente con l'allontanamento (a vario titolo) hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola per lo svolgimento di "attività di cittadinanza" appositamente organizzate.

Misure educative e riparative in caso di allontanamento dalle lezioni

A fianco delle sanzioni, la scuola privilegia misure educative e riparative, che consentono allo studente di riconoscere il danno provocato e di ricostruire relazioni positive. Tra le misure attivabili:

- a) **attività di utilità sociale** (cura degli spazi scolastici, supporto in attività didattiche, collaborazione a progetti di solidarietà);
- b) **percorsi di mediazione scolastica tra autore e vittima**, gestiti con la supervisione di docenti o mediatori qualificati;
- c) **percorsi di formazione** obbligatoria sull'uso consapevole della rete, sulla gestione dei conflitti, sull'empatia e sulla responsabilità;
- d) **coinvolgimento in progetti territoriali di volontariato e cittadinanza attiva**;
- e) **colloqui di sostegno** con psicologi o esperti esterni, in accordo con le famiglie.

Procedimento irrogazione sanzioni disciplinari

- Fase iniziativa

Si apre a cura del DS allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di istituto come passibili di sanzioni disciplinari. Questa fase viene attivata con la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare allo studente, se maggiorenne; alla famiglia, se minorenne. Tale comunicazione si sostanzia nella contestazione degli addebiti risultanti al momento, indicandone le circostanze di tempo, luogo e azione. Allo studente incolpato vanno indicate le modalità di audizione a propria difesa in sede di consiglio di classe o, preliminarmente, nelle sedi ritenute opportune. Il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso può essere il coordinatore del consiglio di classe oppure il docente presente al momento della commissione dell'illecito.

- Fase istruttoria

Il responsabile dell'istruttoria raccoglie tutti gli elementi necessari (testimonianze, memorie scritte, ecc.) per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. A questo punto, il DS convoca il consiglio di classe completo di tutte le sue componenti (il consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori e gli studenti, fatto salvo il dovere di astensione qualora del consiglio faccia parte lo studente incolpato o il genitore di questi). La convocazione va notificata allo studente indiziato di responsabilità e, se minorenne, ai genitori o esercenti la potestà genitoriale. Si tenga presente che il consiglio di classe può irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni.

- Fase decisoria

In base alle risultanze del verbale dell'organo collegiale competente, il DS formalizza l'atto conclusivo, che può essere di archiviazione del procedimento o di irrogazione della sanzione. Il provvedimento deve contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione della sanzione o alla sua archiviazione. Il provvedimento indica le modalità di svolgimento delle attività sostitutive delle lezioni: struttura ospitante, luogo, tempi e condizioni di frequenza, contenuti e obiettivi, docente referente interno all'istituzione scolastica. Si conclude indicando il termine (quindici giorni dalla comunicazione) e l'organo (Organo di garanzia interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

- Fase integrativa dell'efficacia

Il provvedimento deve essere notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all'interessato e, se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale. La sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, può essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione. La notifica può essere effettuata tramite PEC se possibile, o consegna a mano anche tramite delega, o inoltre via raccomandata A.R.. Da questo momento iniziano a decorrere i tempi per l'eventuale impugnazione del provvedimento.

- Ricorso all'Organo interno di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dello studente (agli esercenti la potestà genitoriale, se minorenne), entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia. Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia. L'organo di garanzia deve decidere nel termine di 10 giorni scolastici dall'impugnazione. Qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.

Con il ricorso a l'Organo interno di garanzia possono essere sollevate eccezioni:

- sul merito del provvedimento adottato;
- sulla legittimità de lo stesso, a la luce del Regolamento d'istituto, dei principi generali del procedimento amministrativo e de le regole di impugnazione dei provvedimenti conclusivi.

- **Ricorso all'Organo di garanzia regionale.** Avverso le decisioni dell'Organo interno di Garanzia è ammesso ricorso all'Organo di garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

Organo interno di garanzia	Costituito da: - Dirigente Scolastico (presidente) - un genitore - due docenti - un alunno	È ammesso ricorso, entro 15 gg. dalla comunicazione della irrogazione della sanzione.	L'Organo di Garanzia decide nel termine di 10 giorni
-----------------------------------	--	---	--

NORME DI RIFERIMENTO:

- Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR. 24.6.98 n.249)
- Modifiche agli artt. 4 e 5 dello stesso DPR 21/2007 introdotto dalla CM n. 371/1998
- DPR 567/96 sulle attività integrative e la partecipazione studentesca
- Carta Europea per le Scuole democratiche senza violenza
- Direttiva del MIUR n.16/2007 (Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo)
- C.M. Prot. n. 30/2007 (Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti)
- Direttiva del Ministro della P.I. n. 104/2007 (Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/ o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali).
- DM n. 5 del 16/01/'09 (Valutazione de comportamento degli studenti).
- Legge n. 150/2024 "Revisione della disciplina in materia di valutazione di studenti e studentesse".
- Circolare MIM n. 3392/2025 (Divieto di utilizzo degli smartphone in classe).
- DPR 134/2025 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).

ACCESSO AGLI ATTI

Tutti gli atti relativi ai fatti inerenti alle sanzioni disciplinari e all'eventuale ricorso sono soggetti alle vigenti normative sia sulla trasparenza degli atti amministrativi (L. n. 2411990) sia sulla privacy (Legge n. 675/ 96 e D.L. 30 giugno 2003 n.196).